



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 18 del 25/06/2020

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

Oggi venticinque Giugno 2020 alle ore 18:30 in via convenzionale presso la sede istituzionale dell'Amministrazione comunale, in modalità video-conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	VERONESI MATTEO	Presidente	Presente	
3	FIOCCHI EDOARDO	Consigliere	Presente	
4	CACCIARI ALBERTO	Consigliere	Presente	
5	MINGOTTI VERONICA	Consigliere		Assente
6	FABBRI ROBERTO	Consigliere	Presente	
7	BALBONI SILVIA	Consigliere	Presente	
8	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	PARMEGGIANI LUCA	Consigliere	Presente	
10	PARRO STEFANO	Consigliere		Assente
11	ALBERGHINI MARK	Consigliere	Presente	
12	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	Presente	
13	CIASCHINI CLAUDIO	Consigliere	Presente	
14	TASSINARI DANIELA	Consigliere	Presente	
15	MOTTOLA ANGELO	Consigliere	Presente	
16	PIRANI MARCO	Consigliere		Assente
17	CONTRI DIEGO	Vicepresidente	Presente	
18	PETTAZZONI MARCO	Consigliere anziano		Assente
19	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere		Assente
20	MACCAFERRI GUNNER GLENN	Consigliere	Presente	
21	LODI PIERO	Consigliere	Presente	
22	FORTINI VASCO	Consigliere	Presente	
23	CARIANI MARCELLA	Consigliere	Presente	
24	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
25	MALUCELLI ENRICO	Consigliere	Presente	
			20	5

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente

Presiede il Sig. Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: PARMEGGIANI LUCA, MOTTOLA ANGELO, MATTARELLI MARCO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: LABIANCO ANTONIO, FORTINI MATTEO, MELLONI ELENA, MACCAFERRI SIMONE, BORGATTI GRAZIA

Esce il Cons. Parro. Presenti 20 Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 7/3/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. aliquota 4,60 per mille limitatamente ai fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfiti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione;
3. aliquota 10,60 per mille per gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
4. detrazione di 200 euro per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7/3/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994;
2. aliquota TASI del 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n 12 del 15/04/2020 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione", nella quale si è dato atto che la misura del gettito della nuova IMU necessaria a garantire la quadratura per l'esercizio 2020 è pari ad € 8.560.000,00 e pertanto il Consiglio si è impegnato ad approvare nei termini di legge un

impianto fiscale conseguente, necessario a garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote che confermano la misura di quelle in vigore nel 2019:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione, aliquota 4,60 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari all' 1,00 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota pari al 2,5 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota 10,60 per mille;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data dalla prima Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Economici, Affari Generali, Risorse" in data 8/6/2020;

Visto l'art. 42, lettera a), del DLgs n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

Visto l' art. 76 del Regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

Visto il DLgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all' art. 49 del DLgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 20 – VOTI FAVOREVOLI N. 16 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) – ASTENUTI N. 3 (Lodi, Fortini, Cariani)

D E L I B E R A

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota **6,00 per mille** e detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione aliquota **4,60 per mille**;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale all' agricoltura, così come definiti dall' art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 aliquota **1,00 per mille**;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota **2,5 per mille**;

5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota **10,60 per mille**.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integrale nella registrazione, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____